aias - Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza
Edison Business Center - Viale Thomas Edison, 110 - 20099 Sesto San Giovanni MI
E-mail: segreteria@networkaias.it - *PEC*: aias-Sicurezza@pec.it - *WEB*: www.aias-sicurezza.it
Tel. 02 8239 8620 *Fax* 02 9436 8648
C.F.: 97014830158

Quesito. Quali sono i requisiti delle figure che compongono l'Organismo di Vigilanza anche in termini di esperienze professionali pregresse? - Dott. Giorgio Grimaldi – Socio AIAS

Risposta n. 1/2021

Il D.Lgs. 231/01 non fornisce indicazioni in merito alla composizione dell'OdV lasciando ad ogni ente la libertà di scelta.

La giurisprudenza ha approfondito il contenuto dei principi di "autonomia" e di "effettività della vigilanza", precisando che gli stessi sono garantiti ove l'Odv e i suoi membri rispettino i requisiti di indipendenza ed autonomia, continuità di azione e professionalità, indicando in modo chiaro che l'unico limite è dato dal principio per cui non vi può essere identità tra controllato e controllante (Cass. Sez. Unite 24.4.2014 n. 38343), per cui deve essere garantita "l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dall'organo dirigente" (Cass. Pen sez. V 18.12.2013 n. 4677).

Secondo la giurisprudenza i membri dell'Odv sono, quindi, tenuti a soddisfare i requisiti di:

- **autonomia e indipendenza**: al fine di escludere ogni forma di coincidenza o commistione tra soggetto controllante e controllato. Sul punto le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Pen. SS.UU. 38343/2014 Thyssenkrupp) hanno escluso che possano far parte dell'Odv. i referenti interni svolgenti funzioni operative in aree a rischio-reato e, nello specifico, il responsabile della sicurezza della società.

- Inoltre, è opportuno prevedere, nel regolamento dell'Odv, cause di ineleggibilità e decadenza dal ruolo tali da garantire onorabilità e assenza di conflitti di interessi.

- **Continuità d'azione**: tale requisito è volto a garantire una costante attività di controllo sulle attività sensibili (ossia quelle a rischio reato) e di monitoraggio del Modello affinché sia sempre aggiornato con il contesto normativo e aziendale.

- **Professionalità**: i membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere una duplice tipologia di competenza: una di tipo giuridico-penalistico, con particolare riferimento ai reati presupposto e alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, l'altra di tipo tecnico-ispettivo per l'analisi dei sistemi aziendali.

- I componenti dell'Odv devono essere scelti tra soggetti particolarmente qualificati con esperienza in "ambito 231", dotati di adeguata professionalità ed in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 385/1993, in modo che la composizione dell'Organismo sia tale da coprire per competenze ed esperienze i predetti settori professionali. A tal proposito. le linee guida di Confindustria prevedono: "Il modello deve esigere che i membri dell'Odv abbiano competenze in attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati […]. È inoltre auspicabile che almeno taluno dei membri dell'Organismo di vigilanza abbia competenze di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. Infatti, la disciplina in argomento ha natura sostanzialmente punitiva e lo scopo del modello è prevenire la realizzazione di reati […]."

Avv. Fabrizio Salmi e Avv. Donatella Santamaria